

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 febbraio 1967, n. 345.

Inclusione dell'abitato di Treia, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1663, emesso nell'adunanza del 15 novembre 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo 4°, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Treia, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1967

SARAGAT

MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 febbraio 1967, n. 346.

Inclusione dell'abitato di Front Canavese, in provincia di Torino, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 1665 del 15 novembre 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Front Canavese, in provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1967

SARAGAT

MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1967, n. 347.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti delle materie d'insegnamento negli istituti tecnici industriali statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo ai raggruppamenti delle materie d'insegnamento negli istituti tecnici industriali statali;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, con cui vengono determinati i raggruppamenti delle materie di insegnamento negli istituti tecnici industriali statali, è modificato come segue:

Art. 1, n. 25. — Il raggruppamento ivi previsto: « Meccanica applicata all'orologeria e disegno - Complicazione degli orologi » è soppresso.

Art. 1, n. 63. — Il raggruppamento ivi previsto è sostituito dal seguente:

63) Telegrafia e telefonia.

Art. 1, n. 64. — Il raggruppamento ivi previsto è sostituito dal seguente:

64) Radioelettronica - Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio (specializzazione « Telecomunicazioni »).

Art. 2, n. 5. — La denominazione della materia di insegnamento « Elementi di tintoria e finitura dei tessuti » è corretta in:

« Elementi di tintoria e finitura dei tessuti ».

Art. 2. — E' aggiunto il seguente raggruppamento con il n. 16:

16) Meccanica applicata all'orologeria e disegno - Complicazione degli orologi e laboratorio di orologeria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 aprile 1967, n. 348.

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;